

COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA



Originale

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 47 del 26/11/2004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI LOCALI.

L'anno duemilaquattro, addì ventisei del mese di novembre alle ore 18,00, presso il Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1	SCOLARI Corrado		SI
2	RAMPONI Battista	SI	
3	PAROLARI Fabio	SI	
4	BERNARDI Gian Eusebio	SI	
5	BACCANELLI Barbara	SI	
6	BACCANELLI Caterina	SI	
7	BERNARDI Silvia	SI	
8	DEGANI Pietro		SI
9	ZAMBARBIERI Luca Giovanni	SI	
10	BACCANELLI Pietro Sergio		SI
11	REGAZZOLI Bortolo		SI
12	RAMPONI Guerino Angelo	SI	
13	PIAPI Gianpietro	SI	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Orizio Fabrizio Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BERNARDI Gian Eusebio, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (D.E.C.O.). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI LOCALI.

Relaziona l'Assessore Ramponi Battista, ILLUSTRANDO LE MODIFICHE APPORTATE AL Regolamento e le finalità dello stesso.

Il Consigliere Ramponi Guerino condivide le integrazioni apportate al Regolamento al fine di gestire questa iniziativa a livello di Unione e ribadisce la necessità di un cambiamento nella mentalità degli operatori interessati.

L'Assessore Ramponi Battista condivide la sollecitazione del Consigliere Ramponi Guerino e ribadisce l'impegno delle Amministrazioni Comunali e dell'Unione in tal senso, coinvolgendo anche la Pro Loco della Valsaviore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente n. 34 del 13 settembre 2003, con la quale è stata istituita la D.E.CO. ed è stato approvato il Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro alimentari locali;

Ritenuto opportuno coinvolgere direttamente l'Unione dei Comuni della Valsaviore nel processo di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari locali e nelle attività di gestione della D.E.CO. in modo da coordinare le azioni dei Comuni dell'Unione che l'hanno istituita;

Viste le modifiche al Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività agro-alimentari locali: Istituzione della D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) evidenziate nella bozza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali: Istituzione della D.E.C.O. – Denominazione Comunale di Origine le modifiche evidenziate nella bozza allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO ***INTER***COMUNALE PER

*“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”*

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo **inter** comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 - La struttura organizzativa*
- Art. 6 - Le iniziative comunali **ed intercomunali***
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 8 - Le attività di coordinamento*
- Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 11 - Norme finali*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione, **anche in forma associata nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.**

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo intercomunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura intercomunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio intercomunale per almeno dieci anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione (proposta dalla Giunta Comunale e) nominata (dal Consiglio Comunale) **dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore**. Nella commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. **Saranno presi in considerazione esclusivamente quei prodotti che risulteranno conformi alle vigenti normative igienico – sanitarie.**

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione, dietro pagamento di un corrispettivo che verrà stabilito dalla Giunta (Comunale) **dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.**

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno **della Segreteria dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.**

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali ed intercomunali

1. Il Comune **e l'Unione dei Comuni della Valsaviore** assicurano mediante gli strumenti di cui hanno la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune **e l'Unione dei Comuni della Valsaviore** individuano, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune **e l'Unione dei Comuni della Valsaviore**, ricercano, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune **e l'Unione dei Comuni della Valsavioire**, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizzano i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune **e l'Unione dei Comuni della Valsavioire** interverranno per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di dieci anni.

Art. 10

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle leggi statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite rispetto alle discipline dalle stesse previste ed all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
BERNARDI Gian Eusebio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Orizio Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27 novembre 2004 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 27 novembre 2004

ORIZIO DOTT. FABRIZIO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizio di legittimità o competenza.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ORIZIO DOTT. FABRIZIO ANDREA
